COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO DOTT. MARCO DI MURO DOTT.SSA ROBERTA DI MURO

DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

DOTT. SIMONE FRANCHETTO

collaboratori

31100 TREVISO Strada del Mozzato n.1

Tel. +39.0422.416611 Fax. +39.0422.545848

Treviso, lì .02.03.2016

Spett.li **CLIENTI**

Oggetto: RECENTI NOVITA'

Regime forfettario per imprese individuali e professionisti

La Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto un nuovo regime di tassazione forfettaria per gli imprenditori individuali ed i professionisti di dimensioni minime. La Legge di Stabilità 2016 ha modificato tale regime, in particolare è stato previsto:

- l'aumento di 10.000 euro delle soglie dei ricavi per accedere al regime, tranne che per i professionisti per i quali l'aumento è di 15.000 euro;
- il ripristino per artigiani e commercianti dei minimali contributivi, con una riduzione del 35 per
- l'estensione della possibilità di accesso al regime anche da parte di chi percepisce contemporaneamente redditi di lavoro dipendente o pensione, purché non superiori a 30.000 euro;
- in caso di "forfettari start up" la possibilità di fruire dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento per i primi cinque anni di attività, in luogo dell'aliquota ordinaria del 15 per cento.

IVA ridotta dal 01/01/2016 per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici diffusi on line

Una delle novità introdotte dalla Legge dì Stabilità 2016, efficace dal 1° gennaio 2016, riguarda l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA (4%) anche per "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici diffusi on line" in possesso del codice ISBN o ISSN. È quanto previsto dal co. 637 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016. Una disposizione che estende quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2015.

<u>Decreto revisione sistema sanzionatorio – effetti sul ravvedimento</u> (D.Lgs. 158/201)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio prevista dal D.Las. 158/2015.

Tra le novità introdotte, vi è la modifica dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con cui è dimezzata la sanzione base prevista per gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte per ritardi fino a 90

Si passa così dalla sanzione del 30% a quella del 15% per ritardi di versamento entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Per ritardi oltre il 90° giorno (quindi dal 91° giorno), invece, la sanzione base irrogata resta del 30%.

È altresì ridotta alla metà la sanzione base per ritardi nei versamenti entro il 14° giorno, passando dunque dal 2% per ogni giorno di ritardo al nuovo 1% per ogni giorno di ritardo.

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

Il dimezzamento della sanzione base come previsto dal D.Lgs. 158/2015, con entrata il vigore dal 1° gennaio 2016, porta come conseguenza anche delle novità per l'istituto del ravvedimento operoso. Si ricorda, infatti, che ricorrendo al ravvedimento operoso, il contribuente può regolarizzare le violazioni commesse beneficiando di una notevole riduzione della sanzione base prevista per la violazione commessa.

Riduzione tasso interesse (D.M. 11/12/2015)

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il tasso di interesse legale è stato ridotto dallo 0,5% allo 0,2%.

Notifica via pec per le cartelle di pagamento (D.lgs. 159/2015)

L'art. 14 del D.lgs. 159/2015 ha modificato il comma 2 dell'art. 26 del DPR 602/1973, introducendo la possibilità, dal 1° gennaio 2016, di eseguire la notifica delle cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dal DPR 68/2005, a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

Nel caso in cui si tratti di imprese (sia imprese individuali sia società) o di professionisti iscritti in albi o in elenchi la notifica, sempre dal 1° gennaio 2016, avverrà <u>obbligatoriamente</u> a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

L'agente della riscossione può consultare telematicamente ed estrarre, anche in massa, gli indirizzi. Se l'indirizzo PEC non risultasse valido e attivo o se la casella di posta fosse satura (anche dopo un secondo tentativo di invio da effettuarsi dopo almeno 15 giorni dal primo), la notificazione andrà effettuata mediante deposito dell'atto presso gli uffici territorialmente competenti della Camera di Commercio, con pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della stessa e dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Qualora, inoltre, le persone fisiche siano munite di PEC e ne facciano espressa richiesta, la notifica verrà eseguita esclusivamente con tale mezzo, come avverrà per imprese e professionisti, alla casella indicata all'atto dell'istanza o a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica che risulta dall'indice degli indirizzi delle P.A., istituito ai sensi dell'art. 57-bis del D.lgs. 82/2005.

Non si applicano le norme previste dall'art. 149-bis del codice di procedura civile sulla notificazione a mezzo di posta elettronica non certificata

IMU - Immobili

Dal 2016 viene ridotta al 50% la base imponibile sulle unità immobiliari non di lusso concesse in comodato ai parenti di primo grado che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato,
- il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia (oppure ne possieda un altro nello stesso comune purché non di lusso ed adibito a propria abitazione principale),
- il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

A tale proposito si rammenta che per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono dal nuovo anno escluse dall'applicazione dell'IMU:

- 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica,
- 2. l'abitazione principale, le relative pertinenze e la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso (A/1, A/8 e A/9), per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di 200 euro.

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

IMU e TASI - immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato, così come regolati dalla legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

IMU - Terreni agricoli

Dal 2016 vengono abrogate le disposizioni introdotte in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli dal DI 4/2015 e tornano in vigore le disposizioni della Circolare MEF n.9 del 1993, contenente l'elenco dei comuni montani o parzialmente montani sul cui territorio i terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione dell'imposta. Sono inoltre esenti i terreni:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola,
- ubicati nelle isole minori,
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

TASI

Il nuovo presupposto impositivo dal 1°gennaio sarà il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, fatta eccezione per i terreni agricoli e le abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

La TASI dal 2016 non si applicherà più sugli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, fatta esclusione per gli immobili di lusso.

In caso di immobile non di lusso locato a soggetto che lo adibisca ad abitazione principale, quindi, il possessore verserà solo la propria parte di TASI nella percentuale stabilita dal comune in base al regolamento 2015. La restante parte - fino al 2015 di competenza dell'inquilino - non verrà versata. Se nel 2015 il comune non aveva deliberato tale percentuale, il possessore è tenuto al versamento del 90% della TASI complessiva.

L'aliquota TASI si riduce allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino alla variazione di destinazione o alla locazione (cosiddetti beni merce). I comuni possono incrementare l'aliquota fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento.

IMU e TASI – scorporo "imbullonati" dai fabbricati di categoria D ed E

La legge di stabilità 2016 ha apportato una rilevante novità in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E): dagli elementi da computare nel calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; rimangono, invece, soggetti al processo di valutazione catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti ad essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare.

Al fine di ottenere l'eliminazione IMU sugli "imbullonati", la legge di stabilità ha previsto la possibilità, in capo agli intestatari catastali, di procedere alla rettifica delle rendite già attribuite per gli immobili di cui sopra scorporandone gli elementi che non costituiscono più oggetto di stima e retroagendo fin dal 1° gennaio 2016 se il modello DOCFA viene presentato entro il 15 giugno 2016.

Nuova detrazione irpef pari al 50% dell'iva sull'acquisto di immobili (L. 208/2015 art. 1 c.56) La legge di stabilità 2016 ha introdotto la facoltà, ai fini IRPEF, nella dichiarazione dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016), di detrarre dall'imposta lorda e fino alla concorrenza dell'ammontare di questa, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto di immobili di classe energetica A e B a destinazione residenziale. L'acquisto deve essere effettuato dalle imprese costruttrici degli immobili, entro il 31 dicembre 2016.

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

<u>Proroga del bonus per interventi di efficienza energetica (bonus al 65%), del bonus per recupero del patrimonio edilizio e del bonus mobili (questi ultimi bonus al 50%)</u> (L. n. 208/2015).

La Legge di Stabilità 2016 ha esteso a tutto il 2016 i seguenti bonus:

a- la detrazione d'imposta al 65% per gli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti (di cui alla L. n. 296/2006, art. 1, co. 344-347); si ricorda che la detrazione in argomento è estesa anche a: a) gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio e delle parti comuni condominiali; b) l'acquisto e la posa in opera di schermature solari; c) l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomassa combustibile; d) gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;

b- la detrazione di imposta per le spese di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% (maggiorata al 65% per gli interventi di messa in sicurezza anti-sismica degli edifici ricadenti in zone ad alto rischio sismico ed adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive);

c- la detrazione di imposta del 50% riconosciuta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a "A+", ovvero classe "A" per i forni, e grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In merito alla detrazione d'imposta al 65% per gli interventi di efficienza energetica, per le spese sostenute nel 2016, si segnalano le seguenti novità:

- l'agevolazione è fruibile anche per le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti; detti dispositivi devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
- la detrazione è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- per i c.d "contribuenti incapienti" e relativamente alle spese legate agli interventi effettuati in "parti comuni degli edifici condominiali" in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Bonus mobili per le giovani coppie (L. 208/2015)

Una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 riguarda il c.d. "bonus mobili per le giovani coppie". L'agevolazione spetta alle giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età, acquirenti un'unità immobile da adibire ad abitazione principale.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, delle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'abitazione acquisita. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro.

Il "bonus mobili per le giovani coppie" non è cumulabile con il "bonus mobili" spettante in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di cui sopra sì è parlato.

Riduzione dell'IRES dal 2017 (L. 208/2015)

L'aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) per il 2016 rimarrà pari al 27,5% per poi scendere al 24% a partire dal 1° gennaio 2017.

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

POS - in arrivo le sanzioni (L. 208/2015)

Ricordiamo che, già dal 30/06/2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali devono accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat), utilizzando il POS (L. 221/2012).

La legge di Stabilità 2016 ha previsto che un decreto del Ministro dello sviluppo economico introduca una sanzione amministrativa pecuniaria. Attualmente il decreto non è ancora stato emanato e quindi, siamo ancora in attesa che le sanzioni vengano stabilite.

Fino al 2015 l'obbligo del POS è stato applicato solo all'acquisto di prodotti o alle prestazioni di servizi di importo superiore ai 30 euro. Dal 2016 i soggetti interessati dovranno accettare pagamenti elettronici anche di piccolo importo.

Inoltre dal 01/01/2016 è stata estesa la possibilità di accettare, oltre alle carte di debito, anche le carte di credito (quindi in alternativa o congiuntamente), ai fini dell'assolvimento dell'adempimento.

Mise - riduzione del diritto annuale 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Nota del 22 dicembre 2015, prot.0279880 ha definito gli importi del diritto annuale camerale per il 2016 ridotti del 40%.

Le camere di commercio devono provvedere ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale un'informativa contenente: i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Dal 2016 tali informative verranno inviate solo tramite PEC.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali valutazioni.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO